



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO POZZALLO

Sezione Tecnica

Contrada Raganzino, s.n. – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 0932/953327 Fax 0932/953590

E-mail cpozzallo@mit.gov.it – Sito web www.pozzallo.guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 19/2011

**DISCIPLINA DELL'IMBARCO/SBARCO, TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DI MERCI
PERICOLOSE IN COLLI NEL PORTO DI POZZALLO**

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Pozzallo:

- VISTI:**
- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante *"Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione"*;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante *"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione"*;
 - la Legge 5 giugno 1962, n. 616, recante *"Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"*;
 - la Legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974/1978), adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successivi emendamenti.
 - il Decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991, recante *"Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"*;
 - la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale ed, in particolare l'art. 3, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
 - il Decreto Legislativo n. 271/1999, recante *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"*;
 - il Decreto Legislativo n. 272/1999, recante *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"*.
 - la Circolare prot. DEM3/1160 datata 10/12/1999, emanata dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, contenente la disciplina dell'attività dei Consulenti chimici di porto;
 - il Codice di buone pratiche dell'ILO sulla salute e sicurezza nei porti;
 - il Decreto Dirigenziale n. 1105/2005 emanato il 18 maggio 2005 dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante le norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali;
 - il Decreto Presidente della Repubblica 06 giugno 2005 n. 134 relativo al *"Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose"*;
 - il Decreto Dirigenziale n. 278/2006 emanato il 21 marzo 2006 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco ed al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;
 - il Decreto Dirigenziale n. 243/2006 emanato in data 13 maggio 2006 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante norme integrative per l'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;

- il Decreto Dirigenziale n. 1014/2006 emanato il 29 settembre 2006 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante norme integrative al Codice IMDG (emendamento 32-04), per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide;
- il Decreto Dirigenziale n. 231/2007 relativo alle prescrizioni relative a prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi (IBCs);
- il Dp. 2668 PE del 09 settembre 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto II – Ufficio 2 – che disciplina l'attività dei Consulenti chimici di porto;
- la Circolare Serie: Merci pericolose n. 23/2009, emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 24/11/2009, riguardante la formazione del personale a terra, impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose;
- il Decreto Dirigenziale n. 481/2010 emanato il 12 maggio 2010 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante le procedure e metodi di prova per gli imballaggi per merci pericolose ai sensi del paragrafo 6.1.5 del Codice IMDG;
- la propria Ordinanza n. 100/2010 del 09 settembre 2010 ed in particolare gli artt. da 38 a 46 del relativo Regolamento, che disciplinano la sosta temporanea di merci in ambito portuale;
- la Circolare Serie: Merci Pericolose n. 24/2010, emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 02/12/2010, riguardante l'entrata in vigore della Risoluzione MSC. 269 (85) – Annesso 2 – che disciplina il trasporto di merci pericolose in colli nonché il trasporto di carichi solidi alla rinfusa;
- il parere del Consulente del Chimico del Porto in data 02.02.2011 e 01.03.2011;
- il verbale di riunione tenutasi presso gli Uffici della Capitaneria di Porto di Pozzallo in data 17.02.2011 a cui hanno preso parte le categorie interessate.

RITENUTO: necessario aggiornare e riunire in un unico corpo normativo le disposizioni locali relative al trasporto, carico e scarico di merci pericolose che avvengono nell'ambito del Circondario Marittimo di Pozzallo.

VISTI: gli articoli 17, 30, 65, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 79 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente Ordinanza deve essere osservata da chiunque effettui operazioni di sbarco, imbarco e movimentazione in genere di merci pericolose ammesse al trasporto marittimo, come definite dal Codice IMDG e dalla normativa nazionale.
2. Le procedure cui fare riferimento per l'ottenimento dei relativi provvedimenti amministrativi, salvo quanto previsto nella presente Ordinanza, sono quelle fissate dal D.P.R. del 06 giugno 2005 n. 134 e dal Decreto Dirigenziale del 21 marzo 2006 n.278.
3. Nel porto di Pozzallo è fatto divieto di sbarcare, imbarcare e trasportare o movimentare merci pericolose senza la preventiva autorizzazione/nullaosta da parte di questa Capitaneria di Porto.
4. Per il significato dei termini utilizzati nella presente Ordinanza si rinvia alle definizioni di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 134/2005 ed al punto 2 dell'allegato al D.D. n. 278/2006.

Articolo 2

Procedura per ottenere il nulla osta allo sbarco o l'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose

1. L'armatore, il Comandante od il raccomandatario marittimo della nave che intendono ottenere l'autorizzazione ad imbarco/sbarco o trasporto di merci pericolose, devono presentare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave.
2. L'istanza deve essere compilata in duplice copia; di cui una in bollo nella misura di legge e può essere trasmessa, unitamente ai relativi allegati, alla Capitaneria di Porto di Pozzallo via fax, posta elettronica od altro mezzo riconosciuto e conforme alla vigente normativa.
3. L'istanza, unitamente agli **allegati 1 e 2** della presente Ordinanza, riferita alla totalità delle merci da imbarcare/sbarcare, deve contenere:

- a) nome nave, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, anno di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione;
- b) data e ora di previsto arrivo della nave;
- c) ormeggio previsto in porto;
- d) dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare:
 - porto di destinazione o di provenienza;
 - nome di spedizione appropriato della/e merce/i pericolosa/e, numero UN, classe o divisione e, quando assegnato, gruppo di imballaggio (Packing Group);
 - quantità, numero dei colli, tipo o codice di identificazione imballaggio e massa lorda/netta o volume occupato;
 - codice alfanumerico del container, qualora si tratti di merce posta in container;
 - targa del veicolo, qualora si tratti di merce caricata su veicoli stradali;
 - se trattasi di inquinante marino (marine pollutant).
4. Una copia della "Lista delle merci da imbarcare e/o da sbarcare" e del Cargo Manifest, con le notizie di cui sopra, dovrà essere preventivamente inviata anche al Consulente chimico di porto per le classi IMO elencate dall'articolo 11.1 che, in relazione alla natura, pericolosità e quantità delle merci da sbarcare e/o imbarcare e/o in transito, fornirà informazioni sul livello di pericolosità del carico presente, indicando, se del caso, le necessarie prescrizioni, unitamente alle avvertenze ed istruzioni integrative per quanto riguarda la salvaguardia del personale addetto alla movimentazioni delle merci.
5. Nell'istanza deve essere attestato che:
 - a) gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del Codice IMDG;
 - b) i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla Convenzione CSC' 72;
 - c) i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR;
 - d) i veicoli cisterna (inclusi i contenitori cisterna) ed i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) sono omologati e collaudati in conformità alle norme contenute nel vigente Codice IMDG.
6. Sulla base delle dichiarazioni ricevute, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, sarà effettuato a cura del Comando di bordo tenendo conto:
 - a) della certificazione della nave;
 - b) delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
 - c) dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice IMDG;
 - d) di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto).
7. All'istanza devono essere altresì, allegati i documenti sotto indicati:
 - a) copia della certificazione di idoneità della nave al trasporto di merci pericolose (*Document of Compliance*, ai sensi della Regola 19, Capitolo II-2 della SOLAS od in alternativa, a seconda dei casi, l'*Attestazione di idoneità* di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134);
 - b) copia dell'*Attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio*, di cui all'art. 176 del Regolamento di sicurezza D.P.R. 435/91, qualora le merci pericolose fossero poste su autoveicoli.
La stessa può essere depositata in copia presso la Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto all'atto del primo arrivo della nave;
 - c) ove espressamente richiesto dalla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Pozzallo, copia dei certificati di omologazione e collaudo dei contenitori cisterna o, in alternativa, il certificato di visita periodica;
 - d) copia del Manuale di stivaggio del carico (*Cargo Securing Manual*), prescritto dalla Regola 5, Capitolo VII della SOLAS.
8. La Capitaneria di Porto di Pozzallo – mediante l'esame della documentazione depositata verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al trasporto delle merci e che le stesse siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto esame, autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco.
9. Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio.
10. Nel caso di imbarco e trasporto di merci pericolose, di cui alla Regola 7, Parte A-1 del Cap. VII della SOLAS, il Comandante della nave, prima della partenza, dovrà consegnare copia del **manifesto speciale** o del **piano di carico** di cui alla Regola 7-2.2, Parte A-1 del Cap. VII

della SOLAS all'Autorità marittima nonché al raccomandatario marittimo od all'armatore, il quale dovrà conservarlo fra i suoi atti fino alla completa scarica delle merci pericolose ivi riportate.

11. Al Comandante della nave debbono essere consegnate prima dell'imbarco, a cura del raccomandatario marittimo appropriate informazioni (fornite dallo spedite), circa le procedure di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose. Tali informazioni possono essere costituite alternativamente da:
 - a) schede di sicurezza contenenti le informazioni di cui al Decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2002, recante recepimento della Direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio;
 - b) copia della scheda di sicurezza (safety data sheet);
 - c) estratto della scheda EmS (Emergency Schedule) e della scheda MFAG (Medical First Aid Guide);
 - d) informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto o da un'apposita dichiarazione sulle merci pericolose.
12. I documenti indicati nel presente articolo devono riportare in corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo ruolo all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.
13. L'intera documentazione intesa ad avviare le operazioni di carico/scarico dovrà essere prodotta ogni qualvolta avviene una nuova operazione commerciale ovvero una variazione nelle modalità di svolgimento per la medesima operazione rispetto a quelle già previste, intendendo in tal senso anche lo spostamento della nave ad altro ormeggio ancorché nel medesimo bacino portuale.

Articolo 3

Dichiarazione del Comandante della nave e documento congiunto

1. All'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Comandante della nave in cui lo stesso dichiara (**allegato 3**):
 - a) di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 06 giugno 2005 n. 134 relativo al *"Regolamento recante la disciplina per navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto, e lo sbarco di merci pericolose"*;
 - b) di attenersi scrupolosamente alle sopra citate disposizioni nello svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose;
 - c) di essere in possesso di tutte le certificazioni e documentazioni della nave per l'effettuazione delle suddette operazioni;
 - d) di aver ricevuto dal caricatore le certificazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche della merce pericolosa;
 - e) di essere in possesso di tutti i dispositivi previsti dalla predetta normativa (presidi medici, dotazioni personali autoprotettive, ecc.);
 - f) di aver attivato e controllato l'efficienza delle installazioni fisse e mobili antincendio della nave.
2. Inoltre, prima che le operazioni di sbarco/imbarco, transito, delle merci pericolose abbiano inizio, deve essere sottoscritto un documento congiunto tra Comando di bordo ed impresa portuale operante (**allegato 4**), al fine di assicurare che le operazioni avvengano in sicurezza.

Articolo 4

Transito di navi con merci pericolose a bordo

1. Qualora una nave in transito abbia a bordo merci pericolose l'Armatore/Raccomandatario Marittimo/Comandante della nave dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto una comunicazione in duplice copia in carta semplice conforme all'**Allegato 5** allegando anche copia del *"Cargo Manifest"* (o piano del Carico).
Detta comunicazione deve pervenire alla Capitaneria di Porto di Pozzallo almeno 24 ore prima del previsto arrivo della nave.
2. La Capitaneria di Porto, esaminata la comunicazione e, sentito, se del caso, il Consulente Chimico del porto, ne restituisce copia con le eventuali determinazioni in ordine alla sorveglianza antincendio ed alle altre misure di sicurezza ritenute necessarie.

Articolo 5

Istruzioni per l'equipaggio e documentazione da tenere a bordo

1. Ai fini della sicurezza dei lavoratori marittimi, il Comando di bordo delle navi che trasportano merci pericolose in colli deve provvedere ad istruire opportunamente l'equipaggio in ordine ai rischi derivanti dalla tipologia di merce pericolosa di volta in volta trasportata ed alla particolare azione da svolgere in caso di emergenza.
2. Ove si tratti di trasporto di merci pericolose che possono esercitare un'azione nociva per l'organismo umano, l'equipaggio deve essere anche istruito in ordine alle norme di pronto soccorso ed all'uso dei mezzi di protezione individuale, secondo quanto indicato nella normativa internazionale in materia. Le istruzioni devono essere affisse all'albo della nave.

Articolo 6

Prescrizioni per la sosta delle navi in porto durante le operazioni di imbarco/sbarco o con merci pericolose in transito.

1. Il Comandante della nave che abbia a bordo merci pericolose deve attenersi, per quanto riguarda l'entrata e l'uscita dal porto, l'ormeggio, il bunkeraggio ed i lavori a bordo, alle disposizioni contenute nel *"Regolamento del porto di Pozzallo"*, approvato con Ordinanza n. 100 del 09 settembre 2010.
2. I mezzi di sollevamento della nave utilizzati per la movimentazione delle merci pericolose debbono rispondere alle disposizioni delle Convenzioni ILO nn. 32, 134 e 152 ed essere muniti della relativa certificazione attestante l'esecuzione regolare delle visite prescritte.
3. Durante le operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose o di sosta della nave con a bordo merci pericolose, il Comandante della stessa deve:
 - iniziare le operazioni di imbarco o sbarco delle merci pericolose soltanto dopo aver ricevuto, l'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo e dopo aver controllato, avvalendosi del Consulente chimico del porto, che nell'atmosfera delle stive, dove si debbano effettuare le movimentazioni, non siano presenti gas o vapori tossici e/o infiammabili;
 - mantenere un collegamento VHF, canale 16, con la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo;
 - tenere pronto, per la gestione delle emergenze, il piano di stivaggio riportante tutte le notizie comprese quelle relative alle merci pericolose nonché il documento di trasporto delle singole merci presenti a bordo;
 - adottare ogni misura di sicurezza utile e necessaria in relazione alla posizione, tipologia e quantità delle merci pericolose presenti a bordo (divieto di fumare, usare fiamme, di effettuare lavori, di transitare, ecc.);
 - issare la bandiera "B" del Codice internazionale dei segnali e, nelle ore notturne, esporre un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte a una distanza di due miglia;
 - informare l'impresa portuale impegnata nelle operazioni di imbarco, sbarco, rizzaggio e derizzaggio dei contenitori, della presenza di merci pericolose, specificando la tipologia e la posizione a bordo delle stesse;
 - disporre l'effettuazione di frequenti ronde per verificare lo stato delle unità di carico contenenti merci pericolose e sospendere le operazioni di imbarco, sbarco o movimentazione, qualora, a suo giudizio, le condizioni meteo-marine siano tali da rendere rischiose tali operazioni.
4. Le imprese portuali sono tenute ad adottare, con proprio personale debitamente formato, ogni accorgimento ritenuto utile per garantire i più alti livelli di sicurezza nella movimentazione delle merci pericolose.
5. Le imprese portuali al momento dello sbarco/imbarco di merci pericolose devono verificare che le unità di carico siano integre e provviste di adeguata etichettatura. Qualora si riscontrasse la mancanza di etichettatura od il deterioramento della stessa su un contenitore con merce pericolosa, l'impresa portuale operante dovrà provvedere ad apporre la prevista etichettatura.

Articolo 7

Sosta e stoccaggio delle merci pericolose

1. Ai sensi dell'art. 44 del *"Regolamento del porto di Pozzallo"*, approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n. 100/2010 (Divieto di deposito), è vietata, in qualsiasi area del porto, sia pubblica

che in concessione, la sosta temporanea di merci pericolose, così come individuate ai sensi dell'IMDG Code.

Articolo 8

Entrata, uscita e circolazione delle merci pericolose

1. Il presente articolo si applica al trasporto su strada effettuato in ambito portuale.
2. All'interno del porto possono circolare solamente le merci pericolose che sono destinate all'imbarco o provengono dallo sbarco, ivi comprese quelle costituenti provviste di bordo.
3. Le merci pericolose che entrano od escono dal porto devono percorrere il tragitto tra il varco portuale ed il punto d'imbarco nel più breve tempo possibile e con percorso diretto, senza effettuare soste nelle aree portuali.
4. All'interno del porto si applicano, oltre quanto previsto dalla presente Ordinanza, le disposizioni legislative e regolamenti in vigore nel territorio nazionale, in materia di trasporto di merci pericolose su strada.
5. Qualora durante il percorso stradale dovessero verificarsi rotture o danneggiamenti dei colli, delle unità di carico, dei carrelli, dei contenitori intermedi o veicoli cisterna, dei veicoli stradali, oppure colaggi o perdite del contenuto degli stessi, il conducente del veicolo stradale con cui sono state trasportate le merci pericolose deve informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Articolo 9

Compiti dell'impresa portuale

1. L'impresa portuale individua il "Responsabile della Sicurezza" ed un suo sostituto, cui compete assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza delle operazioni portuali di imbarco, sbarco, movimentazione delle merci pericolose, così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 272/1999, nonché il rispetto delle norme del Codice IMDG relative agli imballaggi, marcatura, etichettatura e riempimento delle "unità di carico".
2. L'impresa portuale assicura, durante le operazioni di imbarco, sbarco e sosta delle merci pericolose:
 - un'organizzazione di emergenza nell'area interessata;
 - il rispetto della vigente legislazione nazionale in materia di prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro per tutte le persone (esclusi i componenti dell'equipaggio della nave), che sono interessate alla movimentazione della merce pericolosa;
 - il rispetto della vigente legislazione nazionale in materia di mezzi di sollevamento e movimentazione utilizzati per le merci pericolose.
3. Il Responsabile alla Sicurezza deve:
 - consentire l'introduzione, via terra, nelle aree portuali, solamente delle merci pericolose destinate all'imbarco/sbarco, ivi comprese quelle che costituiscono provviste di bordo;
 - consentire l'introduzione delle merci pericolose solamente in presenza della documentazione prevista dalla presente Ordinanza;
 - accertare che le merci pericolose destinate all'imbarco/sbarco siano correttamente etichettate in conformità alle disposizioni dell'IMDG Code, provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione;
 - verificare che i colli, le unità di carico, i carrelli, i contenitori intermedi non presentino colaggi o perdite di contenuto dagli stessi e qualora dovesse accertare tali inconvenienti, informare immediatamente la Capitaneria di Porto e sospendere le operazioni;
 - sospendere le operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci pericolose qualora le condizioni meteorologiche siano tali da rendere rischiose tali operazioni;
 - assicurare che ogni parte della banchina dove è ormeggiata una nave avente a bordo delle merci pericolose, sia accessibile in ogni momento dai mezzi di soccorso;
 - assicurarsi che i lavoratori (esclusi i componenti dell'equipaggio della nave), eventualmente esposti a rischi, siano soggetti a "sorveglianza sanitaria", ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche nonché in possesso delle relative certificazioni di idoneità sanitaria specifica alla mansione svolta, rilasciate dal medico competente.
4. Prima delle operazioni commerciali dovrà essere sottoscritto un documento congiunto con il Comandante della nave, così come disciplinato dall'articolo 3.2 della presente Ordinanza (allegato 4)

Articolo 10

Formazione del personale

1. Tutto il personale a terra, appartenente alle società impiegate nel trasporto marittimo di merci pericolose, deve aver sostenuto un corso di formazione di base o specifico, in aderenza a quanto previsto dall'IMDG Code e commisurato alle rispettive responsabilità.
2. Il predetto personale deve inoltre, avere una specifica formazione circa le norme relative alla security di cui al Capitolo 1.4 del Codice IMDG.
3. Le predette società devono adottare un efficace sistema attraverso il quale attuare la normativa prevista dall'IMDG Code, avvalendosi nel ruolo di formatore, anche di proprio personale esperto del settore che opera all'interno della società da non meno di un anno.
4. Le società devono inoltre dimostrare per ogni dipendente, attraverso apposita documentazione probatoria, che gli stessi abbiano effettuato la formazione in ragione delle specifiche mansioni svolte all'interno dell'organizzazione, il giorno in cui è stato effettuato l'indottrinamento, il programma del corso ed il nominativo della persona che ha presieduto al corso di formazione.

Articolo 11

Verifiche da parte del Consulente chimico di porto

1. Qualora le merci pericolose da caricare/scaricare/movimentare rientrino nelle classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.3, 5.1, 5.2, del Codice IMDG, all'istanza dovrà essere altresì, allegato e presentato, prima dell'inizio delle operazioni commerciali, il parere del Consulente chimico del porto di Pozzallo.
2. Il Consulente chimico del porto dovrà accertare le condizioni di sicurezza dei container, e di tutti i colli così come definiti dal Codice IMDG contenenti merci pericolose o merci fumigate, che devono essere ispezionate a qualunque scopo.
3. Il Consulente chimico di porto dovrà intervenire in caso di emergenze interessanti navi, carichi e/o containers, fornendo il supporto tecnico necessario per affrontare le operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica.
4. In ogni caso, l'Autorità Marittima può richiedere di allegare all'istanza presentata, a proprio giudizio su qualsiasi classe di merci pericolose, il Certificato rilasciato dal Consulente chimico del porto di Pozzallo.

Articolo 12

Sorveglianza antincendio

1. Durante la permanenza della nave in porto con merci pericolose in colli, in relazione al livello di pericolosità ed ogniqualvolta ritenuto necessario, dovrà essere predisposto apposito servizio di vigilanza antincendio per fronteggiare eventuali situazioni d'emergenza.
2. La sorveglianza è esercitata dall'equipaggio della nave con i dispositivi antincendio in dotazione alla stessa, attivati e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze), sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale di coperta di guardia o di altro Ufficiale appositamente designato dal Comandante della nave.
3. Durante lo svolgimento di tutte le operazioni portuali, l'impresa operante posiziona sottobordo l'unità le dotazioni antincendio.

Articolo 13

Servizio integrativo antincendio

1. Ai sensi del *"Regolamento per il servizio integrativo antincendio nell'ambito del Circondario marittimo di Pozzallo"*, approvato con Ordinanza n. 04/2002 del 31.01.2002 di questa Capitaneria di Porto, deve essere implementato il "Servizio integrativo antincendio" durante le operazioni di sbarco/imbarco, movimentazione e/o transito di merci che presentano pericolo di incendio o di esplosione, oppure che possono sviluppare gas, vapori infiammabili, o dare luogo a miscele esplosive.
2. Il servizio potrà essere disposto altresì, a scopo preventivo, per merci pericolose che presentano particolari caratteristiche di nocività in caso di incendio.
3. Il servizio viene disposto dall'Autorità Marittima, ove lo giudichi necessario in relazione alle caratteristiche di pericolosità ed alla quantità di merci da imbarcare/sbarcare, trasbordare/movimentare od in transito, sentito, se del caso, il parere del Consulente chimico di porto.

Articolo 14
Ormeaggio di sicurezza

1. Qualora una nave presenti un elevato livello di pericolosità, su conforme avviso del Consulente Chimico del porto, in relazione alla natura ed alla quantità delle merci pericolose in colli da movimentare, le operazioni di imbarco/sbarco e transito verranno effettuate in aree di ormeaggio appositamente individuate di volta in volta dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo.
2. L'Autorità Marittima potrà disporre, sentito il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, la presenza di un servizio integrativo antincendio con mezzi mobili, in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Articolo 15
Divieti

1. Non sono consentite operazioni di imbarco/sbarco/trasbordo e transito di merci pericolose classe IMO 1 (esplosivi).
2. E' consentito l'imbarco, sbarco di esplosivi appartenenti alle divisioni 1.4 gruppo di compatibilità "D" e "S". Il peso dell'esplosivo da movimentare non deve essere superiore ai 20 kg. per ciascuna spedizione.

Articolo 16
Deroghe

1. L'Autorità Marittima, per esigenze connesse al traffico portuale, alla sicurezza della navigazione e portuale, alla tutela dell'ambiente, supportate da accertamenti specifici ed adeguata documentazione probatoria, sentiti eventualmente gli organi tecnici (Consulente chimico del porto, Vigili del fuoco, esperti qualificati, Commissariato P.S., Autorità Sanitarie, ecc.), può derogare, con provvedimento motivato, alle disposizioni della presente Ordinanza.

Articolo 17
Disposizioni finali e sanzioni

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si fa riferimento, così come stabilito dall'articolo 1, al Decreto Dirigenziale n. 278/2006 più volte citato ed a tutta l'ulteriore normativa di settore vigente.
2. L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:
 - dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
 - negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:
 - a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
 - b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.pozzallo.guardiacostiera.it, alla voce "Ordinanze";
 - d) invio agli operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

L'Ordinanza n. 03/2003 del 30 gennaio 2003 è abrogata.

Pozzallo, li **11 MAR. 2011**

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Ennio GARRO



Alla CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI POZZALLO

Il sottoscritto _____ con sede in _____ via _____
 tel. _____ fax _____ armatore/ raccomandatario marittimo della nave _____
 n. IMO _____ bandiera _____ T.S.L.(GT) _____ data di impostazione chiglia _____
 abilitata a navigazione _____ E.T.A. _____ ormeggio _____

CHIEDE

- ☐ l'autorizzazione all'imbarco e trasporto ☐ il nulla osta allo sbarco

sulla/ dalla nave predetta delle merci pericolose di cui all'unita lista;

DICHIARA

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
 - a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da _____ il _____ valido fino al _____; oppure
 attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da _____ il _____ valida fino al _____;
 - b) attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio rilasciato da _____ il _____ valido fino al _____;
 - c) codice IMDG; manifesto speciale/ piano di carico; manuale di stivaggio del carico (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale);
2. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:
 - a) gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del Codice IMDG/ DM 27.2.2002/DD 18.11.2005;
 - b) i contenitori sono approvati e collaudati in conformità alla convenzione CSC del 1972;
 - c) i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR;
 - d) i veicoli cisterna (inclusi i contenitori cisterna) ed i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) sono omologati e collaudati in conformità alle norme del vigente codice IMDG/DD 18.11.2005;
 - e) i carri ferroviari e i carri cisterna ferroviari, sono omologati e collaudati in conformità alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;
 - f) i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A581(14);
 - g) i veicoli stradali sono in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'Amministrazione del paese di immatricolazione;
3. che, sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto:
 - a) i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale;
 - b) le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate e marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;
4. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, sarà effettuato a cura dello stesso comando di bordo, tenendo conto:
 - a) della certificazione della nave;
 - b) delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
 - c) dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice IMDG;
 - d) di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto);

Pozzallo _____

(nome, cognome e firma)

(riservato all'Autorità di Pubblica Sicurezza)	Visto della impresa portuale
Visto: nulla osta, per quanto di competenza all'imbarco/sbarco degli esplosivi.	Data _____ timbro/firma
Data _____ timbro/firma	Data _____ timbro/firma

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI POZZALLO

AUTORIZZAZIONE N° _____ / _____

VISTA:

- la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;
- la SOLAS 74 e l'annesso III alla MARPOL 73/78, come emendate e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose

- ☐ SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO ☐ NULLA OSTA ALLO SBARCO

delle merci pericolose indicate nella lista allegata alle seguenti condizioni:

- le operazioni di imbarco/sbarco debbono avvenire sotto il controllo del comandante e di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;
- il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;
- la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia (vale solo per l'imbarco e trasporto);
- devono essere osservati i criteri di stivaggio previsti dalla normativa applicabile.

Pozzallo _____

timbro e firma

LISTA DELLE MERCI DA SBARCARRE/IMBARCARE (1)

NAVE:
PORTO DI POZZALLO

Arrivo del:
Ormeggio:

PORTO DI ORIGINE/DESTINAZIONE (2)	UN N°	NOME APPROPRIATO DI SPEDIZIONE (eventuale nome tecnico) (3)	CLASSE IMDG	GRUPPO DI IMBALLAGGIO (4)	EMS	N° COLLI	PESO NETTO (KG) (6) (7)	SIGLA CONTAINER	CODICE IDENTIFIC. IMBALLAGGIO

Firma del Raccomandatario Marittimo o dell'armatore della nave: _____

NOTE:

- (1) Deve essere compilata una lista per l'imbarco ed una lista per lo sbarco.
- (2) Porto di destinazione: va indicato per le merci da imbarcare. Porto di provenienza: va indicato per le merci da sbarcare.
- (3) Denominazione riportata nella parte 3 del codice IMDG/ADR: le sostanze incluse nell'annesso III alla Marpol 73/78 devono essere indicate con la dizione "INQUINANTE MARINO".
- (4) Non previsto per le cisterne e per le classi per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR.
- (5) Il codice di identificazione imballaggio non è previsto per le cisterne e per le classi 1, 2 e 7, nonché per le altre classi, per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR.
- (6) Specificare se la massa lorda o netta, il volume deve essere espresso in litri.
- (7) Per le merci pericolose trasportate in quantità limitate deve essere indicato "quantità limitate" o "LQ" o "LTD-QTY".

Alia CAPITANERIA DI PORTO DI Pozzallo
To the Harbour Master Office of Pozzallo
CC: Agenzia Raccomandataria
Agent

Il sottoscritto comandante della M/v

The undersigned Master M/v

DICHIARO

DECLARE

- di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 06 giugno 2005 n. 134 relativo al "Regolamento recante la disciplina per navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto, e lo sbarco di merci pericolose";
- to know perfectly the array content in the D.P.R. 062 June 2005 n.134 on the "Regulations on the rules for merchant ship of the requirements for loading, carry, and unloading of dangerous goods ";
- di attenersi scrupolosamente a queste ultime nello svolgimento delle operazioni di carico e scarico di merci pericolose;
- to comply strictly with the above mentioned rules during vessel loading and unloading operation of the dangerous goods;
- di essere in possesso di tutte le certificazioni e documentazioni della nave per l'effettuazione delle suddette operazioni;
- to be in possession of all vessel's certification and documentation enabling the vessel to carry out above operation;
- di aver ricevuto dal caricatore le certificazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche della merce pericolosa;
- to have received from shippers physical and chemicals characteristics of the dangerous goods;
- di essere in possesso di tutti i dispositivi previsti dalla predetta normativa (presidi medici, dotazioni personali autoprotettive ecc);
- to be provided of all equipments prescribed on the above rules (medical protection, personal safety equipments etc.);
- di aver attivato e controllato l'efficienza delle installazioni fisse e mobili antincendio della nave;
- to have activated and checked the efficiency of the fixed installations and equipments fireproof of the ship;

Signature

CHECK-LIST DI SICUREZZA TERRA-NAVE
SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST

Il fine della check-list di sicurezza terra-nave è quello di migliorare il rapporto di lavoro tra la nave e l'impresa portuale. La compilazione congiunta della check-list è utile per permettere alla nave e al personale dell'impresa portuale di riconoscere i pericoli potenziali e meglio prepararsi per affrontarli.
The purpose of the Ship/Shore Safety Checklist is to improve working relationships between ship and terminal and thereby to improve the safety operations. Completing the checklist together is intended to help ship and terminal personnel to recognize potential problems, and to be better prepared for them.

1. Il pescaggio nella zona di ormeggio e l'altezza riferita alla linea di galleggiamento* sono sufficienti per le operazioni di caricazione / scaricazione?
Is the depth of water at the berth, and the air draught *, adequate for the cargo operations to be completed ?
YES/NOT
2. I sistemi di ormeggio sono adatti per contrastare gli effetti locali della marea, della corrente, delle condizioni meteorologiche, del traffico e delle navi in banchina ?
Are mooring arrangements adequate for all local effects of tide, current, weather, traffic and craft alongside ?
YES/NOT
3. In caso di emergenza, la nave è in grado di allontanarsi dalla banchina in qualunque momento ?
In emergency, is the ship able to leave the berth at any time?
YES/NOT
4. Esiste un mezzo di accesso sicuro tra la nave e la banchina?
Is there safe access between the ship and the wharf ?
YES/NOT
5. Il sistema di comunicazione concordato tra la nave e compagnia portuale è operativo ?
Is the agreed ship/terminal communications system operative ?
YES/NOT
6. Sono chiaramente identificate le persone a cui fare riferimento durante le operazioni ?
Are the liaison contact persons during operations positively identified?
YES/NOT

7. Ci sono, a bordo, equipaggio e, a terra, personale sufficienti per affrontare un'emergenza ?
Are adequate crew on board, and adequate staff in the terminal, for emergency ?

YES/NOT

8. Durante le operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose o di sosta della nave con a bordo merci pericolose, il Comandante della stessa deve:
During loading/unloading operations of dangerous goods, or stay of vessel with dangerous goods on board, Master is requested to:

- iniziare le operazioni di imbarco o sbarco delle merci pericolose soltanto dopo aver ricevuto, l'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo e dopo aver controllato che nell'atmosfera delle stive, dove si debbano effettuare le movimentazioni, non siano presenti gas o vapori tossici e/o infiammabili;
beginning the loading/unloading operation upon received Pozzallo Harbour Master Authorization, and after checking of the atmosphere which must be safe and assured that no dangerous gasses or toxic vapors and/or inflammable substances are inside the working space where to operate.
- mantenere un collegamento VHF, canale 16, con la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo ;
maintain always a VHF Ch. 16 contact with Pozzallo Harbour Master Operation Center;
- tenere pronto, per la gestione delle emergenze, il piano di stivaggio riportante tutte le notizie comprese quelle relative alle merci pericolose nonché il documento di trasporto delle singole merci presenti a bordo;
Keep ready to face any emergencies, loading/unloading plan which reports all information concerning the dangerous goods and the cargo documents of any other goods stored on board.
- adottare ogni misura di sicurezza utile e necessaria in relazione alla posizione, tipologia e quantità delle merci pericolose presenti a bordo (divieto di fumare, usare fiamme, di effettuare lavori, di transitare, ecc.);
takes any safety measures useful and in compliance with quantity and quality of dangerous goods loaded on board (no smoking, no hot works, no fire, no working, no transit, etc...)
- issare la bandiera "B" del Codice internazionale dei segnali e, nelle ore notturne, esporre un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte a una distanza di due miglia;
showing a "B" flag during daylight as per International Code of Signals, and night time must show a red light over an arc of the horizon of 360° with 2 nm range;
- informare l'impresa portuale impegnata nelle operazioni di imbarco, sbarco, rizzaggio e derizzaggio dei contenitori, della presenza di merci pericolose, specificando la tipologia e la posizione a bordo delle stesse;
Inform the company involved in containers loading/unloading, lashing/unlashing operation, about the presence of dangerous goods, specifying the typology and onboard stored position;
- disporre l'effettuazione di frequenti ronde antincendio per verificare lo stato delle unità di carico contenenti merci pericolose e sospendere le operazioni di imbarco, sbarco o movimentazione, qualora, a suo giudizio, le condizioni meteo-marine siano tali da rendere rischiose tali operazioni.
Provide a fire patrol in order to verify dangerous cargo spaces conditions and to stop immediately loading/unloading, handling operations if the sea weather conditions for above mentioned operations should be valuated dangerous

MASTER

COMPANY

Alla CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA POZZALLO

Il sottoscritto _____, raccomandatario marittimo, in nome e per conto del Comandante della nave _____, stazza lorda _____, bandiera _____, prevista arrivare nel porto di Pozzallo il _____, ai sensi dell'Ordinanza n. ____/2011 datata _____;

COMUNICA

che la suddetta nave in TRANSITO trasporta merci pericolose in colli come da lista allegata, e

DICHIARA CHE

sulla base delle informazioni fornite dal Comandante della nave:

- lo stivaggio delle merci pericolose in colli rispetta la certificazione di sicurezza della nave;
- le merci pericolose in colli sono imballate ed etichettate secondo le disposizioni applicabili al trasporto;
- a bordo sono presenti e pronte per la consultazione le schede di emergenza per ogni merce pericolosa in colli;
- i containers contenenti merci pericolose in colli sono integri e non presentano problemi.

Pozzallo, _____